



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE n. 36 del 23/01/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 9 DEL 10.1.2018 AVENTE AD OGGETTO "PROGETTO PON INCLUSIONE - GARA PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ASSISTENTI SOCIALI DAL 01/02/18 FINO AL 31.12.2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE" - ANNULLAMENTO BANDO.

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 9 del 10.1.2018 è stata avviata una procedura negoziata ad evidenza pubblica per selezionare una società di somministrazione in grado di fornire n. 2 assistenti sociali (cat. D1 del CCNL Regioni – Enti locali) per il periodo dal 1.2.2018 al 31.12.2019, approvato il disciplinare di gara e allegati correlati e assunto il relativo impegno di spesa;
- che alla gara sono state invitate le ditte di cui all'allegato A alla determinazione n. 9/2018;
- che il disciplinare di gara prevede, quale criterio di aggiudicazione, quello della procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs.vo n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017;

Considerato che:

- con nota del 15.1.2018 una ditta invitata ha comunicato che tale criterio di aggiudicazione risulta contrario al disposto normativo e quindi illegittimo, in quanto ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4, del Codice Appalti "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.... i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2 (ovvero i servizi in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto); mentre può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e... per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo";
- con nota del 18.1.2018 un'altra ditta ha evidenziato che la gara ha ad oggetto la somministrazione di personale il cui importo è composto per circa il 90% dal costo del personale, ovvero dal rimborso da parte dell'utilizzatore pubblico delle retribuzioni spettanti ai lavoratori somministrati, e quindi si è in presenza di un contratto ad alta intensità di manodopera che impone quindi inderogabilmente che la gara debba essere aggiudicata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- con sentenza n. 2014 del 2.5.2017 il Consiglio di Stato ha sancito che la somministrazione di

lavoro rientra tra i servizi ad alta intensità di manodopera, ribadendo che le procedure aventi ad oggetto predetti servizi, come previsto dall'art. 95 comma 3, Codice Appalti, devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in quanto: "Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatta, cioè, un obbligo speciale di adozione del criterio dell'o.e.p.v. che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall'entità dello sforzo motivazionale dell'amministrazione";

- fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (CdS – sez VI, 6 maggio 2013, n. 2418); in tali circostanze il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsiglino la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio di procedimento, come disposto dall'art.13, primo comma, legge 241/1990 (CdS, Sezione 3, Sent. 1.8.2011, n.4554);
- l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;
- la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);
- sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento del disciplinare di gara e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della pubblica Amministrazione è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;
- il potere di annullamento in autotutela delle procedure amministrative in corso, rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura;
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (CdS – Sez. VI – Sent. 6 maggio 2013, n. 2418) ha ribadito che : "L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo... È quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso..";
- il potere di revoca in autotutela della procedura di manifestazione di interesse rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove siano concreti interessi pubblici, come nella fattispecie in questione;
- l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;
- la procedura di gara è stata solo avviata e che non sono ancora scaduti i termini per la presentazione delle offerte per cui nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela;

Atteso pertanto che il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto dal disciplinare di gara, è da ritenersi illegittimo per cui il bando di gara deve essere annullato in via di autotutela;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 21/12/2017, ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e relativi allegati” e successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 21/12/2017, ad oggetto “Approvazione aggiornamento documento unico di programmazione relativo al triennio 2018/2020”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- gli artt. 21 octies (annullabilità del procedimento) e 21 nonies (annullamento d’ufficio) della legge 241/1990;

Ritenuto di procedere all’annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto, mediante annullamento del bando di gara/disciplinare allegato alla determinazione dirigenziale n. 9 del 10.1.2018, e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi relative alla lettera di invito a presentare l’offerta;

Dato atto che:

- la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico di Programmazione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 27/07/2016 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 22/12/2016;
- nelle more dell’approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione si gestiscono le previsioni di PEG incluse nell’ultimo documento approvato;

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107 c. 3 e 109 c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione della Giunta Comunale 01/03/2016 n. 24, avente ad oggetto “Modifica macrostruttura comunale”;
- il decreto del Sindaco n. 8 del 29/06/2016, ad oggetto “Ridefinizione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 1 maggio 2016”;

DETERMINA

1. disporre in via di autotutela l’annullamento della procedura di gara in oggetto, mediante annullamento del bando/disciplinare di gara allegato alla determinazione dirigenziale n. 9 del 10.1.2018 e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi della procedura di gara relative alla lettera di invito a presentare l’offerta;
2. di annullare l’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 9 del 10.1.2018 ad esclusione dell’impegno di spesa per € 30,00 quale contributo a favore dell’ANAC per l’attribuzione del CIG, impegno che resta valido ed efficace;

**Sottoscritta dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale**

Allegati:

- ...

La determinazione diviene esecutiva il 23/01/2018.



COMUNE DI BELLUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 9 DEL 10.1.2018 AVENTE AD OGGETTO "PROGETTO PON INCLUSIONE - GARA PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ASSISTENTI SOCIALI DAL 01/02/18 FINO AL 31.12.2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE" - ANNULLAMENTO BANDO.

D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Telematico della determinazione dirigenziale n. 36 del 23/01/2018 per 15 giorni consecutivi.

Belluno li, 24/01/2018

**Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale**